

Una giustizia senza volto?
Emmanuel Levinas e i limiti etici della giustizia predittiva

Sara Pautasso

Le parti, un giorno, di fronte a una disputa, potranno sedersi e procedere a un *calcolo*.

G. Leibniz, *Dissertatio de arte combinatoria*, 1666¹

1. *Premessa. L'esperienza giuridica tra etica e logica*

Nella storia del pensiero giuridico si osserva una costante tensione tra due direttrici fondamentali, che strutturano in modo ricorrente il processo di interpretazione e applicazione della legge. Da un lato, i principi dell'*etica*, che orientano il giurista verso una comprensione della norma che sia sensibile alle esigenze del contesto storico-culturale in cui opera. Dall'altro lato, però, si presenta con altrettanta forza il bisogno di assicurare una coerenza, che sia quanto più stretta possibile, fra la disposizione legislativa e la sua traduzione nella pratica giudiziaria. Questa esigenza spinge l'interprete verso una fedeltà ai criteri logico-formali del sistema normativo, secondo un orientamento che mette in secondo piano le istanze etico-sociali². Ne deriva una tensione strutturale tra la tendenza *etica* e quella

1. G.W. von Leibniz, *Opera omnia*, a cura di L. Dutens, vol. IV, apud Fratres de Tournes, Genevae 1768. Leibniz, già nel 1666, auspicava una semplificazione del linguaggio che permettesse di calcolare torti e ragioni attraverso un linguaggio simbolico, anticipando l'ideale di una giustizia «computabile».

2. Uno dei pionieri di questo orientamento è stato Lee Loevinger, giurista statunitense e giudice della Corte Suprema del Minnesota, nonché primo a coniare il termine *jurimetrics* per indicare l'applicazione sistematica dei metodi scientifici al diritto. Nel celebre saggio *Jurimetrics. The Next Step Forward*, Loevinger sostiene che la giurisprudenza, per evolvere in senso moderno, debba abbandonare il formalismo retorico e avvalersi degli strumenti propri delle scienze esatte. La sua eredità è rintracciabile nei moderni sistemi di giustizia predittiva, i quali, ispirandosi a quella visione, cercano di dedurre automaticamente la probabilità di esiti giudiziari a partire da basi di dati storici, in L. Loevinger, *Jurimetrics. The Next Step Forward*, in «Minnesota Law Review», XXXIII, n. 5, 1948, pp. 455-493.

logico-formale, le cui reciproche oscillazioni riflettono le trasformazioni delle condizioni sociali, culturali e istituzionali in cui il diritto è chiamato, di volta in volta, a operare³.

Oggi, la frattura tra calcolo e istanza etica si ripresenta in forma rinnovata nel dibattito sull'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico. L'automatizzazione delle decisioni rischia, infatti, di estremizzarne la dimensione logico-formale e di ridurre la complessità etica. Già nella seconda metà degli anni Sessanta, il giurista e filosofo italiano Vittorio Frosini aveva colto con grande lucidità tanto la portata teorica quanto le criticità strutturali legate all'elaborazione automatica della conoscenza giuridica, introducendo la nozione di «diritto artificiale»⁴. Dichiara Frosini:

Come è stato infatti giustamente osservato, è grazie alla presentazione logicamente impeccabile dei termini d'una questione, quale appunto la logica simbolica riesce a fare, che il giurista può rivolgersi a un elaboratore elettronico, per servirsene ai fini del calcolo logico. Egli deve perciò compiere un'opera di riduzione del problema giuridico alla dimensione logica, per potere sottoporlo ad un processo di trasformazione, che venga attuato in modo rigorosamente tecnologico: il risultato sarà quello di un prodotto, che può considerarsi di *diritto artificiale*, cioè dovuto a un *ragionamento perfettamente obiettivo*, anzi *totalmente tecnicizzato*.⁵

In questo scenario, il ragionamento giuridico tende a essere concepito come un processo oggettivo e tecnicizzato, fondato su una razionalità che mira a espellere ogni elemento di indeterminatezza, orientandosi verso una vera e propria «calcolabilità»⁶ del diritto. Un simile approccio finisce per eludere una riflessione più profonda sulla natura stessa della giustizia, relegando ai margini questioni fondamentali quali l'eccedenza dell'esperienza singolare rispetto alla norma, la dimensione relazionale e responsi-

3. Per un approfondimento delle tensioni tra *etica* e *logica* nell'esperienza giuridica, si veda V. Frosini, *Cibernetica, diritto e società*, Roma Tre Press, Roma 2023, p. 11.

4. L'introduzione di strumenti digitali in ambito giuridico, secondo Frosini, non mira a sostituire il giurista, ma a potenziarne le capacità, rendendolo: «[...] un "superuomo", nel senso che esso ha realizzato un superamento della situazione umana preesistente, non già sul piano delle forze vitalistiche, quanto invece sul piano del progresso tecnologico. Si è creato infatti un nuovo tipo di uomo, fornito di criteri e di poteri prima sconosciuti e inimmaginabili, che è l'uomo capace di pensare con un cervello artificiale, ossia di ricordare, calcolare, progettare con esso» (ivi, p. 94).

5. Ivi, p. 14 (corsivo mio).

6. La genesi della formula si deve a N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino 2016. Per un approfondimento della tematica della calcolabilità, si rinvia ai contributi raccolti in A. Carleo (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, il Mulino, Bologna 2017.

va del giudizio e la possibilità che l'atto di giudicare implichi una rottura rispetto alla logica della mera applicazione di regole⁷.

Come ha osservato Adriano Fabris, le tecnologie digitali non sono mai eticamente neutre: esse incorporano e veicolano visioni del mondo, criteri assiologici e modelli di comportamento che condizionano profondamente le pratiche umane, giuridiche incluse⁸. L'impiego di algoritmi predittivi e di procedure decisionali automatizzate nell'ambito del procedimento penale, in particolare nei meccanismi di valutazione della pericolosità sociale, solleva questioni di estrema rilevanza sui principi fondamentali del diritto contemporaneo⁹. Si tratta, in particolare, di modelli matematici fondati su calcoli statistici e probabilistici, che ambiscono a introdurre un criterio di oggettività in specifici momenti del procedimento penale¹⁰. L'idea che un algoritmo possa stimare il livello di pericolosità sociale di un individuo, valutare il rischio di recidiva e persino costituire la base razionale per una

7. Si veda S. Pautasso, *Giustizia, responsabilità, singolarità. Riflessi etico-giuridici dell'intelligenza artificiale a partire da Emmanuel Levinas*, in «Rivista di filosofia morale», n. 7, 2025, pp. 185-198.

8. Cfr. A. Fabris, *Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, Carocci, Roma 2018. Sul tema si vedano anche: Id., *La filosofia nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Come ci aiuta a vivere in ambienti tecnologici*, Carocci, Roma 2025; A. Fabris - V. Ambriola, *Per un'ecologia dell'intelligenza artificiale. Dialoghi tra un filosofo e un informatico*, Castelvecchi, Roma 2025.

9. Per un'analisi comparativa delle scelte normative europee, risulta significativo esaminare l'utilizzo degli algoritmi predittivi nel sistema giudiziario statunitense, dove strumenti come il software COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) sono ampiamente diffusi. Sviluppato dalla società Northpointe (oggi Equivant) a partire dai primi anni Duemila, questo sistema applica modelli di *risk assessment* che elaborano una serie di dati personali, inclusi precedenti penali, caratteristiche demografiche, storia occupazionale e consumo di sostanze stupefacenti, al fine di produrre stime probabilistiche sulla possibilità di recidiva. Pur non essendo legalmente vincolante, il software è spesso usato come se lo fosse. L'impiego di tali strumenti si estende a diverse fasi del processo decisionale, dall'allocazione delle risorse di polizia alla determinazione delle misure cautelari. Tuttavia, come emerso dall'inchiesta di ProPublica del 2016, questi sistemi presentano criticità rilevanti: l'analisi ha dimostrato come COMPAS tenda a sovrastimare il rischio di recidiva per gli imputati afroamericani, che risultano avere il 77% di probabilità in più di essere classificati erroneamente come ad alto rischio per reati violenti rispetto agli imputati bianchi. Questi dati pongono interrogativi cruciali circa l'affidabilità degli algoritmi predittivi e il loro impatto sui diritti fondamentali, evidenziando la necessità di un quadro regolatorio che garantisca trasparenza, equità e *accountability* nell'impiego delle tecnologie predittive in ambito giudiziario. Si veda J. Angwin et al., *Machine Bias*, in «ProPublica», 23 maggio 2016, <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>.

10. Cfr. U.E. Moascato, *Calculemus? Da Leibniz all'intelligenza artificiale*, in C. Beria di Argentine (a cura di), *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Giuffrè, Milano 2021, pp. 25-44.

decisione di condanna, rappresenta la realtà contemporanea della giustizia predittiva, che in quanto tale appare una giustizia anticipata, prevedibile¹¹. Negli Stati Uniti, tali strumenti sono in uso già da diversi anni e, più recentemente, hanno iniziato a diffondersi anche in Europa¹².

Il presente contributo intende osservare in che misura il pensiero di Emmanuel Levinas possa offrire una chiave critica per interrogare i presupposti impliciti nei modelli algoritmici di «giustizia predittiva». Tali sistemi si fondano, infatti, su un paradigma temporale retrospettivo, che concepisce il futuro come semplice prolungamento del passato¹³. Una simile dinamica, che reclude l'avvenire entro una struttura deterministica, può essere letta criticamente alla luce della nozione levinasiana di *sincronia*. Descritta come «riduzione dell'Altro al Medesimo [...] come essere nella sua unificazione egologica»¹⁴, la sincronia veicola una temporalità ontologica, in cui l'io si pone al centro e riconduce tutto ciò che incontra – anche l'Altro – alle proprie categorie, al proprio «presente», al proprio dominio. In

11. Una delle definizioni più ricorrenti di «giustizia predittiva» nel dibattito contemporaneo, è data da Luigi Viola: «Per “giustizia predittiva” deve intendersi la possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tramite alcuni calcoli; non si tratta di predire tramite formule magiche, ma di prevedere la probabile sentenza, relativa ad uno specifico caso, attraverso l'ausilio di algoritmi. Il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri» (L. Viola, voce *Giustizia predittiva*, in *Enciclopedia Treccani. Diritto on line*, 2018).

12. Un esempio evidente è rappresentato dall'utilizzo, in numerosi tribunali statunitensi, di sistemi di *risk assessment* impiegati per valutare la pericolosità sociale degli imputati. Si tratta di strumenti che intervengono in fasi cruciali del procedimento penale, contribuendo a orientare decisioni che tradizionalmente spettano al giudice, come la concessione della libertà su cauzione, la determinazione della pena o la scarcerazione anticipata. Si rimanda a B. Occhiuzzi, *Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche*, in «Diritto penale contemporaneo», n. 2, 2019, pp. 390-400.

13. Cfr. F. Galli - G. Sartor, *AI Approaches to Predictive Justice: A Critical Assessment, Humanities and Rights*, in «Global Network Journal», V, n. 2, 2023, pp. 165-217, in part. p. 179: «A clarification regarding the word “prediction” is needed: in machine learning, the term prediction is understood as broadly referring to any inference aimed at expanding available information on a given problem. These inferences may pertain not only to the future (when the prediction is really a forecast) but also to the past and present. Compare, for instance, the case in which a medical system makes a prognosis (anticipating the future development of a particular pathology) and the case in which it makes a diagnosis (determining what pathology is currently affecting the patient). We would say that both are predictions but only the former involves a forecast. Similarly, in the legal domain, compare the forecast that an offender will recidivate (in the future) and the predictive assessment that an accused person is likely to have committed the crime (in the past)».

14. E. Levinas, *Tra noi. Saggi sul pensare-all'altro*, tr. it. di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 2002, p. 195.

questa prospettiva, ogni apertura all'alterità risulta impossibile, in quanto si afferma una forma peculiare di totalità che pretende di esaurire il reale nella sua rappresentazione, annullandone ogni eccedenza.

La «giustizia predittiva» si configura in modo analogo, non soltanto nei suoi esiti pratici, ma nella struttura temporale e ontologica che la sostiene. A partire da questa ipotesi, cercheremo di mostrare in che modo la tendenza a rendere l'Altro prevedibile risponda a una profonda esigenza di *invulnerabilità* dinanzi alla contingenza, alla sorpresa e all'imprevedibilità dell'umano¹⁵. La temporalità sincronica agisce, infatti, come un dispositivo di controllo, volto ad attenuare la potenza disarmante dell'evento. Il soggetto contemporaneo, in tale cornice, non si limita a voler conoscere e prevedere il futuro, egli mira piuttosto a renderlo familiare, convertendolo in rischio quantificabile e, quindi, governabile. Detto altrimenti, la giustizia predittiva si configura come un'ontologia del prevedibile, una promessa di certezza in cui la relazione con l'Altro viene sostituita dalla sua previsione¹⁶.

A tal fine, il presente lavoro intende promuovere un dialogo interdisciplinare che arricchisca l'etica e la filosofia del diritto attraverso i recenti sviluppi dell'informatica giuridica. La metodologia adottata combinerà l'analisi concettuale della nozione di giustizia, così come emerge dalle disposizioni del *Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale*, noto come *AI Act*, con una riflessione critica sui valori etici proposti da Levinas. La rilevanza della questione risiede nell'urgenza di fondare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata alla giustizia su basi etiche solide, capaci di tenere conto tanto delle sue promesse in termini di efficienza, quanto dei rischi che essa comporta per la dimensione umana del giudizio. Sorge, allora, la domanda che guiderà questa indagine: è davvero possibile applicare al diritto una metodologia in grado di trasformarlo in una *giustizia senza*

15. Per un approfondimento del tema si rimanda a S. Pautasso, *Oltre il soggetto. Dalla «vulnerabilità etico-politica» in Adriana Cavarero e Judith Butler alla «vulnerabilità etica» in Emmanuel Levinas*, in «Teoria», XLIII, n. 1, 2023, pp. 145-162.

16. Cfr. M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, il Mulino, Bologna 2019, p. 75: «l'esattezza della decisione [...] potrebbe legittimamente costituire l'obiettivo della giustizia robotica». Si veda anche V. Manes, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano 2022, pp. 547-567, in part. p. 554, per cui la «terra promessa» offerta dall'AI e dai *Big Data* è quella di una «giustizia esatta». Parla, altresì, di «promessa» dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico, L. Lupária Donati, *La promessa della giustizia tecnologica*, in «Sistema penale», 1° agosto 2024, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/luparia-donati-la-promessa-della-giustizia-tecnologica>.

volto? Ossia: un sapere fondato su una razionalità pura, impermeabile alle influenze soggettive, alla responsabilità del singolo e al volto dell'Altro?

2. *Giustizia predittiva: un ossimoro?*

Storicamente, l'aspirazione a meccanizzare il ragionamento giuridico, al fine di aumentarne la certezza, la coerenza e la prevedibilità, ha accompagnato l'evoluzione del diritto sin dalle sue origini. Dai progetti di matrice illuministica fino alla giurimetria del Novecento, passando per i tentativi di formalizzazione logica delle decisioni giudiziarie, il sogno di un diritto perfettamente razionale e calcolabile ha rappresentato una costante tensione teorica. Oggi, tuttavia, l'introduzione dell'intelligenza artificiale segna una discontinuità significativa: non si tratta più soltanto di applicare regole precostituite a casi concreti secondo un modello deduttivo *top down*, ma di «addestrare» sistemi algoritmici affinché apprendano, in modo induttivo e *bottom-up*, modelli decisionali a partire da grandi quantità di dati. In questa prospettiva, l'obiettivo non è più semplicemente quello di automatizzare l'applicazione del diritto, ma di emulare – e talvolta persino superare – la capacità interpretativa e valutativa del giudice umano¹⁷.

In questa direzione, Ilario Belloni solleva una serie di interrogativi di natura fondamentale rispetto alla possibilità di affidare l'esecuzione delle sentenze alle macchine: «Perché immaginare proprio una macchina per l'esecuzione delle sentenze? Cosa significa trasferire la sfera della giustizia – tradizionalmente considerata “umana, troppo umana”, per usare un'espressione significativa – al dominio delle macchine? E, soprattutto, quale tendenza storica dell'umanità verrebbe in questo modo assecondata?»¹⁸. Tali domande sollevano una riflessione critica su due livelli tra loro strettamente interrelati: da un lato, il processo di automatizzazione e meccanizzazione del giudizio, con i conseguenti rischi di una sua progressiva de-umanizzazione; dall'altro, le implicazioni etiche connesse all'ipotesi di una «macchina giudicante»¹⁹. La posta in gioco, infatti, non riguarda soltanto una riorganizzazione del potere giudiziario, ma implica una riconfigurazione del concetto stesso di

17. Cfr. J.A. Carlin Sánchez, *Verso una giustizia aumentata: sfide, opportunità e altre considerazioni sull'IA nel settore giudiziario*, in G. Fiorelli et al. (a cura di), *Verità e giustizia nel processo penale*, Atti del Convegno di studi giuridici organizzato dalle Università di Bologna, Buenos Aires e Roma Tre, 18-22 gennaio 2024, Roma Tre Press, Roma 2025, pp. 149-164.

18. I. Belloni, *Una “macchina curiosa”. Prime osservazioni su diritto, etica e intelligenza artificiale a partire da un celebre racconto*, in «Ordines», n. 2, 2023, pp. 69-84: p. 72.

19. *Ibidem*.

giustizia. Le questioni poste da Belloni intercettano il cuore del dibattito contemporaneo sulla «giustizia predittiva», interrogandosi su quale paradigma di giustizia emerga nel momento in cui si delegano all'automazione algoritmica funzioni che la tradizione occidentale ha storicamente attribuito all'uomo in quanto essere razionale, responsabile e relazionale. In questo contesto, non è soltanto l'efficienza del sistema giudiziario a essere messa in discussione, ma la stessa natura del diritto come pratica umana.

In tale scenario, il *Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale* si configura come una tappa normativa fondamentale, nella misura in cui tenta di definire limiti, responsabilità e criteri etici nell'adozione di sistemi automatizzati all'interno delle istituzioni pubbliche, inclusi i settori della giustizia²⁰. Il nuovo quadro regolativo adotta un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di intelligenza artificiale in quattro categorie: rischio inaccettabile, elevato, limitato e minimo. Nell'ambito giudiziario, molte applicazioni rientrano tra quelle ad alto rischio, il che comporta l'obbligo di rispettare requisiti stringenti in materia di qualità dei dati, documentazione, trasparenza, supervisione umana, accuratezza e robustezza del sistema²¹. Tuttavia, sebbene il Regolamento segni un progresso importante nella disciplina delle tecnologie emergenti, un'analisi critica mette in luce come esso offra ancora risposte parziali alle sfide, tanto concettuali quanto pratiche, che un impiego autenticamente etico dell'intelligenza artificiale richiederebbe. Misure come la supervisione umana (art. 14) e la trasparenza (art. 13) possono senz'altro contribuire ad aumentare l'accettabilità pubblica dei sistemi automatizzati, ma non risolvono la questione di fondo: può esistere una *giustizia senza volto*? Fino a che punto l'efficienza, la standardizzazione e la rapidità promesse dall'automazione possono giustificare una forma di giudizio che rischia di essere spersonalizzata, disincarnata e, dunque, in senso forte, *ingiusta*? Il Regolamento non offre indicazioni concrete per affrontare queste domande né stabilisce criteri per determinare quando la complessità di un caso renda imprescindibile una valutazione umana, situata e contestualizzata. In tale scenario, diventa essenziale interrogarsi su quali principi possano contrastare la cosiddetta

20. La possibilità di automatizzare, in tutto o in parte, funzioni fondamentali del ragionamento giuridico – come la ricerca e l'analisi delle informazioni, l'interpretazione dei fatti e delle norme, e persino il processo decisionale – è oggetto di regolamentazione da parte del *Regolamento sull'intelligenza artificiale* adottato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024, noto come *AI Act*, consultabile online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT>.

21. Si vedano in particolare gli artt. 5-7 e l'allegato III, che classificano tali applicazioni come «sistemi ad alto rischio» (cfr. art. 6, par. 2, lett. b).

«fallacia dell'infallibilità algoritmica»²², ovvero la tendenza ad attribuire ai risultati generati dall'intelligenza artificiale un'autorità indiscutibile, sottraendoli al necessario scrutinio critico e giuridico.

3. *Ambiguità e paradossi della giustizia predittiva*

Da quanto è emerso nei paragrafi precedenti, il termine «giustizia» nel contesto predittivo rischia di essere profondamente fuorviante e merita un'attenta disamina critica. L'impiego di tale espressione si configura come epistemologicamente improprio, laddove contribuisce a occultare la discontinuità tra la dimensione etico-relazionale del giudicare e l'operatività logico-algoritmica propria dei sistemi predittivi. In tal senso, si rende necessaria una distinzione concettualmente rigorosa tra la giustizia in quanto istanza etica irriducibile alla normatività e il diritto come ordine logico, soggetto a operazioni classificatorie, formalizzabili e, dunque, tecnicamente computabili. La giustizia predittiva, per sua intrinseca natura, opera sul secondo di questi piani, riducendo la decisione giuridica a un mero *output* generato da correlazioni statistiche. In tal senso, l'espressione «giustizia predittiva» si rivela fuorviante e ingannevole non soltanto dal punto di vista lessicale, ma soprattutto pratico e teorico²³.

22. J.A. Carlin Sánchez, *Verso una giustizia aumentata*, cit., p. 158.

23. Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), *Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, adottata nel dicembre 2018, disponibile online: www.coe.int/en/web/cepej. La *Carta etica* fornisce nel suo Glossario una definizione circoscritta di giustizia predittiva: «Per giustizia predittiva si intende l'analisi di una grande quantità di decisioni giudiziarie mediante tecnologie di intelligenza artificiale al fine di formulare previsioni sull'esito di alcune tipologie di controversie specialistiche (per esempio, quelle relative alle indennità di licenziamento o agli assegni di mantenimento). [...] Conseguentemente la formulazione di previsioni costituirebbe un esercizio di carattere puramente indicativo e senza alcuna pretesa prescrittiva». Questa formulazione sottolinea il carattere non vincolante delle previsioni algoritmiche, relegandole a un ruolo meramente orientativo. Tuttavia, la CEPEJ mette in guardia contro una deriva riduzionista che equipara il giudizio giuridico a un mero calcolo probabilistico. Come precisato al punto 9, *Potenzialità e limiti degli strumenti della giustizia predittiva*: «L'espressione "giustizia predittiva" dovrebbe essere abbandonata in quanto è ambigua e ingannevole. Tali strumenti sono basati su metodi di analisi della giurisprudenza che utilizzano metodi statistici, i quali non riproducono in alcun modo il ragionamento giuridico, ma possono cercare di descriverlo. Debbono essere individuate le distorsioni analitiche che non possono essere totalmente eliminate. Il processo di progettazione e l'utilizzo dello strumento debbono essere ancorati a un quadro etico chiaro».

Come acutamente osserva Jacques Derrida, la giustizia implica un'alterità radicale, non suscettibile di essere riassorbita nel calcolo algoritmico. È proprio questo scarto, questa intrinseca resistenza alla formalizzazione, che conferisce alla giustizia il suo carattere irriducibilmente incalcolabile. Ignorare tale eccedenza significa confondere la mera regolarità dell'applicazione normativa con la profonda responsabilità che sottende l'atto giudicante. Scrive Derrida:

Ciò che può sfidare l'anticipazione, la riappropriazione, il calcolo, ogni predeterminazione, è la singolarità. Non ci può essere un avvenire come tale se non si dà una alterità radicale, e il suo rispetto. È qui – in ciò che lega insieme l'a-venire e l'alterità radicale come non-riappropriabili – che la giustizia, in un senso un po' enigmatico, fa parte analiticamente dell'avvenire. Bisogna pensare la giustizia come ciò che oltrepassa il diritto, il quale è sempre un insieme di norme determinabili, realmente incarnate e positive.²⁴

Proprio tale eccedenza della giustizia rispetto al diritto – e, più in generale, rispetto al presente, al codificato e al calcolabile – rischia di essere annullata nel paradigma predittivo²⁵. In un simile contesto, il diritto stesso, nella sua presunta neutralità, assume tratti apertamente *totalitari*, in quanto opera esclusivamente entro i limiti di ciò che è già accaduto, appreso e registrato, ignorando così il momento cruciale in cui il giudice assume il peso della propria decisione in termini etici. Tuttavia, se la giustizia è intrinsecamente legata all'avvenire, all'imprevedibile e all'alterità radicale, allora la «giustizia predittiva» si rivela un «ossimoro»²⁶: essa, infatti, non si rapporta al futuro, bensì a una mera proiezione del *già stato*.

24. J. Derrida - M. Ferraris, *Il gusto del segreto*, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 20.

25. Sul tema si rimanda a A. Andronico, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in «Teoria e critica della regolazione sociale», n. 23, 2021, pp. 11-27.

26. G. Ubertis, *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, Editore Associazione “Progetto giustizia penale”, Milano 2023, pp. 1-2: «Il sintagma “giustizia predittiva” [...] è ormai consueto, ma può apparire in sé contraddittorio, sembrando implicare un *ossimoro*. Infatti, se l'amministrazione della giustizia, sebbene incidente sul futuro, si fonda sull'emissione di un giudizio riguardante l'evento che è all'origine della controversia e per il quale si chiede giustizia, il giudice deve anzitutto pronunciarsi su condotte umane ormai trascorse. E ciò avviene pure quando l'accaduto sia funzionale alla determinazione dei suoi effetti presenti o perfino futuri, come qualora si debba decidere sul nesso causale tra il ricostruendo comportamento (passato) del soggetto ritenuto responsabile e le accertande lesioni (presenti) di chi se ne pretenda vittima, con la conseguente domanda di riconoscere a suo favore il diritto al risarcimento tanto per l'attuale danno emergente quanto per il (futuro) lucro cessante. La predizione, quindi, non può concernere il fatto costitutivo della regiudicanda in quanto tale

L'ambiguità intrinseca dell'espressione «giustizia predittiva», che salda il lessico della giustizia alla dimensione del calcolo, impone una riflessione teorica che trascende la mera questione terminologica. Non si tratta semplicemente di adottare un lessico più preciso, quanto piuttosto di disvelare l'equivoco concettuale sotteso a un modello che rischia di ridefinire silenziosamente la natura stessa del giudizio. In gioco, infatti, è la dimensione etica della decisione: un atto che, per essere davvero tale, deve mantenersi aperto all'irripetibile, all'inatteso, all'alterità che eccede ogni previsione: al *volto*. La questione, dunque, non si limita a stabilire se la tecnologia possa effettivamente sostituire il giudizio umano. Il problema è più radicale: ha ancora senso parlare di «giustizia» quando ci riferiamo alla giustizia predittiva? E, ammesso che abbia senso, siamo ancora in grado di pensare la giustizia con le stesse categorie concettuali ereditate dalla tradizione giuridica e filosofica occidentale²⁷?

Già Piero Calamandrei, in tempi lontani dai modelli predittivi attuali, metteva in guardia contro la deriva burocratica del giudizio, contro il pericolo della «pigrizia morale»²⁸ che porta il magistrato a scegliere la soluzione più accomodante, meno conflittuale. Oggi, tale rischio è amplificato: la delega della decisione a sistemi computazionali favorisce una giustizia che rassicura, ma che non interpella²⁹. Ossia: quando la sentenza viene delegata a un sistema computazionale, il rischio è l'affermazione di un modello decisio-

(l'affermazione o la negazione della sua esistenza o delle sue modalità), ma unicamente il comportamento del giudice nei momenti della sua ricostruzione e nella formulazione decisoria: chi sostiene che in ambito giudiziario l'intelligenza artificiale serve a predire il futuro dimentica il suo utilizzo nel processo anche per conoscere il passato».

27. Si veda A. Andronico, *Giustizia digitale e forme di vita*, cit., p. 25.

28. P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, pp. 269-271: «Il vero pericolo (per il magistrato) non viene dal di fuori: è un lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e purché la intransigenza costa troppa fatica [...]. La pigrizia porta ad adagiarsi nell'abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità: al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in permanenza, subentra con gli anni la comoda indifferenza del burocrate, che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia [...]. La peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il conformismo».

29. Come abbiamo visto, nel paradigma algoritmico, la decisione si fonda su regolarità statistiche e su correlazioni semantiche estratte da dati pregressi. Questo meccanismo tende a dissolvere la singolarità del caso, producendo esiti conformi e regolari. Non si ha, in questo contesto, una vera e propria giustizia, ma una pratica di uniformazione del giudizio, dove l'eccezione viene assorbita nella regola.

nale fondato su una mera conferma della «decisione» presa dalla macchina, escludendo il momento conflittuale, e spesso tragico, che caratterizza ogni autentico giudizio che riguardi l'altro³⁰. Laddove tutto è già deciso, dove la norma è integralmente applicabile attraverso un calcolo automatico, non vi è spazio per la libertà, per la decisione, né tantomeno per la responsabilità. Come nota Giulia Fiorelli, l'aura di obiettività, precisione e affidabilità che avvolge i risultati automatizzati potrebbe infatti indurre il giudice a un pericoloso «impigritimento» intellettuale, portandolo a conformarsi supinamente alle indicazioni tecnologiche: «Tale scenario è tanto più prossimo ad inverarsi, quanto più il meccanismo di funzionamento che ha prodotto un certo risultato non appare comprensibile all'utilizzatore umano: quest'ultimo accetta le conclusioni proposte dall'algoritmo, pur senza comprenderne le ragioni»³¹. In questo senso, la neutralità apparente della macchina, la sua promessa di efficienza e la sua presunta oggettività contribuiscono a *deresponsabilizzare* il soggetto giuridico, riducendo il giudizio a operazione conforme e rassicurante.

Una simile deriva metterebbe seriamente in discussione l'effettiva autonomia del giudice, riducendo la decisione giuridica a una mera validazione di risultati esterni, secondo quella logica che Paolo Zellini ha efficacemente definito «dittatura del calcolo»³². L'adesione acritica all'«oracolo algoritmico»³³ moltiplica il pericolo di decisioni fondate non già sull'accertamento della verità dei fatti, ma sulla frequenza statistica con cui, in passato, determinati profili o circostanze hanno prodotto esiti giuridicamente rilevanti³⁴. Ne risulta compromessa non solo l'autonoma capacità

30. Cfr. L. Lupária Donati, *Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento*, in AA. Vv., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Giuffrè, Milano 2021, pp. 113-122, in part. p. 117: «l'output che fuoriesce dal "cilindro informatico" rischia di apparire "perfetto" agli occhi del giudice, incline così a dimenticarsi la struttura probabilistica del calcolo e dell'infrastruttura nodale che supporta il risultato». Si vedano anche E. Gabellini, *La «comodità nel giudicare»: la decisione robotica*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», n. 4, 2019, pp. 1305-1326: p. 1305, e A. Santosuosso - G. Sartor, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in «Giurisprudenza italiana», VII, n. 7, 2022, pp. 1759-1782. Questi ultimi mettono in luce come il fenomeno non sia da ritenersi inedito, giacché «qualsiasi raccolta di precedenti, anche meramente cartacea, può provocare il temuto effetto gregge» (ivi, p. 1779).

31. G. Fiorelli, *Calcolabilità della decisione e giustizia algoritmica*, in Ead. et al. (a cura di), *Verità e giustizia nel processo penale*, cit., pp. 131-147: p. 145, nota 51.

32. P. Zellini, *La dittatura del calcolo*, Adelphi, Milano 2018.

33. V. Manes, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale*, cit.

34. A. Carratta, *Decisione robotica e valori del processo*, in «Rivista di diritto processuale», n. 2, 2020, pp. 491-514: p. 492.

valutativa del giudice e la sua indipendenza rispetto a un'entità esterna, ma, più in profondità, la singolarità stessa dell'essere umano, sia del giudicante, chiamato a rispondere del proprio atto, sia del giudicato, nella sua qualità di destinatario concreto della decisione³⁵. In entrambi i casi, la relazione giuridica viene svuotata della sua dimensione etica, in favore di una formalizzazione della decisione che annulla la dimensione incarnata e situata dell'incontro con l'altro.

Si giunge così a un punto critico dell'intero paradigma predittivo. Se, tradizionalmente, il diritto appartiene al dominio della regola, della calcolabilità e della presenza – ciò che può essere formulato, applicato, previsto – la giustizia, invece, eccede questo orizzonte. In questo quadro, come nota Alberto Andronico, la giustizia predittiva non solo svuota il giudizio della sua componente di responsabilità, ma tende a cancellare quella distanza, costitutiva e irriducibile, tra diritto e giustizia³⁶. Essa produce una saturazione del presente, trasformando il diritto in un sistema chiuso, autoreferenziale, incapace di accogliere l'imprevedibile, l'evento, ciò che ancora non è. In questa prospettiva, si chiarisce ulteriormente la natura profondamente paradossale dell'espressione «giustizia predittiva». Già si è detto che si tratta di una giustizia priva di giudizio, nel senso che elude il momento decisivo della valutazione responsabile, sostituendolo con un automatismo decisionale. Ma si può ora aggiungere che si tratta, in realtà, di una *giustizia senza giustizia*, priva cioè del momento etico del giudizio, di quella ec-

35. Come osserva Enza Pellecchia, le grandi piattaforme digitali non si limitano a rappresentare le preferenze individuali, ma le anticipano e le modellano: Facebook costruisce l'identità, Amazon orienta il desiderio, Google struttura il pensiero (cfr. E. Pellecchia, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society*, in «Le nuove leggi civili commentate», n. 5, 2018, pp. 1209-1236). Applicata al contesto giudiziario, questa logica si traduce in una modellizzazione algoritmica che riduce l'individuo a un profilo creato sulla base di statistiche, assimilabile a *cluster* predittivi. In tale prospettiva, la giustizia perde la sua apertura alla singolarità e si configura come un processo di classificazione automatica, in cui il passato determina il futuro secondo schemi di ricorrenza. La *clusterizzazione* non è solo uno strumento tecnico, ma un dispositivo di potere che vincola il soggetto a una griglia interpretativa rigida. Ne risulta una giustizia che, lungi dal correggere le disuguaglianze, rischia di perpetuarle, trasformando la previsione in destino e il giudizio in automatismo.

36. Cfr. A. Andronico, *Giustizia digitale e forme di vita*, cit., pp. 22-23: «Insomma: se il diritto è il presente, è *nel* presente, la giustizia risiede nell'avvenire. Se il diritto è il luogo del calcolo, della regola, la giustizia è incalcolabile e singolare. [...] Così, se prima ho detto che la giustizia predittiva è una *giustizia senza giudizio*, ora posso aggiungere che si tratta anche di una *giustizia senza giustizia*. Quello che si perde nella giustizia predittiva, infatti, è proprio questo eccesso della giustizia rispetto al diritto e in generale rispetto a ciò che è puramente e semplicemente presente (e calcolabile). Il rischio, dunque, è proprio quello del totalitarismo di un diritto senza giustizia».

cedenza etica che ne costituisce la condizione di possibilità più profonda. Il pericolo che si profila, allora, è quello di un diritto che, emancipandosi completamente dalla giustizia, si assolutizza come ordine autoreferenziale, come totalitarismo normativo. Un diritto senza giustizia, appunto.

4. *Un giudizio inquieto, singolare e irriducibile: l'alterità come limite alla pretesa predittiva*

La riflessione di Emmanuel Levinas coglie con lucidità estrema la tensione strutturale tra l'etica come esperienza dell'irriducibile e la giustizia come esigenza di calcolo, distribuzione e misura. Alla base della relazione etica risiede, infatti, l'irruzione del volto dell'Altro, che si impone al soggetto non come oggetto di sapere o di giudizio, ma come comando incondizionato e ineludibile. Si tratta di una relazione radicalmente asimmetrica: l'Altro precede il potere del soggetto, lo interpella al di là di ogni categoria, lo espone a una responsabilità che non nasce da una scelta deliberata, ma da una passività originaria che precede la libertà stessa³⁷. Tuttavia, l'apparizione del Terzo, ossia l'altro degli altri, la molteplicità dei volti³⁸, introduce una nuova esigenza: quella del confronto, della comparazione, della

37. Si veda S. Pautasso, *Giustizia, responsabilità, singolarità*, cit., pp. 192-193: «L'atto giudicante non può essere circoscritto a un mero vincolo deontologico o a un obbligo procedurale perché non si esaurisce nella conformità a regole formali, ma implica un'apertura etica irriducibile: una dimensione di responsabilità incondizionata. L'etimologia stessa del termine "responsabilità" lo attesta: rispondere non è solo un atto di imputazione giuridica ("rispondere di"), rispondere di un'azione o di una violazione rispetto a norme prestabilite, ma anche un gesto di esposizione irriducibile all'Altro ("rispondere a"). "Rispondere a" significa accogliere un appello, riconoscere l'Altro come portatore di un'esigenza che non può essere ignorata o ridotta a un calcolo normativo. Questa distinzione è cruciale: gli algoritmi possono garantire la conformità a regole predefinite, il "rispondere di", ma non possono mai veramente "rispondere a" qualcuno, perché non sono in grado di riconoscere l'unicità dell'Altro, né sono in grado di farsi carico della sua irriducibile alterità».

38. Nella prospettiva levinasiana, la relazione etica fondante, caratterizzata dall'incontro asimmetrico con il volto dell'Altro, costituisce una dimensione originaria che precede logicamente e ontologicamente qualsiasi formulazione normativa o istituzionale. Tuttavia, con l'emergere della figura del Terzo, le *tiers*, che introduce la pluralità degli esseri umani e la necessità di comparazione, si rende inevitabile il passaggio alla sfera della giustizia. Questo momento cruciale rappresenta il ponte tra l'etica dell'alterità e la politica, tra la responsabilità infinita verso l'Altro e le esigenze di equità distributiva. Come Levinas stesso afferma: «Giudizio e giustizia diventano necessari non appena fa la sua comparsa il terzo» (E. Levinas, *Tra noi*, cit., p. 252). In questa prospettiva, le strutture giuridiche e politiche non possono mai considerarsi autosufficienti, ma devono rimanere permanentemente esposte alla messa in questione proveniente dall'istanza etica originaria. La giustizia levinasiana si configura

misura³⁹. La giustizia, in quanto risposta a questa pluralità, non può più fondarsi esclusivamente sull'obbedienza assoluta al singolo volto, ma deve articolarsi in uno spazio pubblico, dove il comando etico si traduce in una domanda di equità. Come scrive Levinas: «Nella prossimità dell'altro, tutti gli altri mi ossessionano e già l'ossessione grida giustizia, reclama misura e sapere»⁴⁰. La giustizia, in questa prospettiva, non nasce come semplice prosecuzione dell'etica, ma come sua necessaria rottura: la responsabilità incondizionata verso l'altro – che si manifesta nella relazione «faccia a faccia» come asimmetrica – deve ora articolarsi nella dimensione dell'uguaglianza⁴¹. Giudicare, allora, non significa soltanto applicare una norma, ma entrare nell'arduo compito di «mettere a confronto gli incomparabili»:

Bisogna che ormai io metta a confronto; che io metta a confronto gli incomparabili, gli unici. Nessun ritorno al “per sé di ciascuno”. Ma bisogna giudicare gli altri. Nell'incontro del volto, non c'è stato da giudicare: l'altro, l'unico non sopporta il giudizio, immediatamente mi precede, gli debbo obbedienza. Giudizio e giustizia sono necessari non appena compare il terzo. Proprio in nome dei doveri assoluti nei confronti del prossimo, è necessario un certo abbandono dell'obbedienza assoluta che egli invoca.⁴²

Così inteso, il giudizio non è un atto meramente valutativo, ma lo spazio di una frattura irriducibile: quella tra la singolarità dell'Altro e l'universalità della legge. Ciò che si chiede al giudice, dunque, non è semplicemente l'imparzialità o la neutralità del calcolo, ma una forma superiore di padronanza

così come un processo ininterrotto di traduzione e negoziazione tra l'universalità del diritto e l'irriducibile singolarità di ogni volto.

39. La giustizia è, infatti, descritta da Levinas come: «la comparazione, la coesistenza, la contemporaneità, il raccoglimento, l'ordine, la tematizzazione, la visibilità dei volti e, attraverso ciò, l'intenzionalità e l'intelletto e nell'intenzionalità e nell'intelletto l'intelligibilità del sistema, e, attraverso ciò, anche una compresenza su una base di uguaglianza come davanti a una corte di giustizia. L'essenza, come sincronia: *insieme-in-un-luogo*» (E. Levinas, *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, tr. it. di S. Petrosino e M.T. Aiello, Jaca Book, Milano 2011, p. 12).

40. Ivi, p. 197.

41. Cfr. E. Levinas, *Nomi propri*, tr. it. di F.P. Ciglia, Marietti, Casale Monferrato 1984, p. 139: «Ricordo sempre a questo proposito Dostoevskij. Uno dei suoi personaggi dice: noi siamo tutti colpevoli di tutto e di tutti, ed io più di tutti gli altri. Ma a questa idea – senza contraddirla – io aggiungo subito la preoccupazione per il terzo e, quindi, la giustizia. [...] Se non ci fosse ordine di Giustizia, non ci sarebbe limite alla mia responsabilità. C'è una certa misura di violenza necessaria a partire dalla giustizia, ma se si parla di giustizia bisogna ammettere giudici, bisogna ammettere delle istituzioni con lo Stato; vivere in un mondo di cittadini e non solo nell'ordine del faccia a faccia».

42. E. Levinas, *Tra noi*, cit., pp. 252-253.

di sé, che consenta di discernere senza farsi soggiogare da passioni, interessi o pregiudizi. Come si legge in *Quattro letture talmudiche*: «Per fare il giudice [...] ci vogliono degli uomini eccezionali [...]. Hanno il pieno controllo dei loro istinti. Che l'uomo giudice degli uomini debba essere migliore degli uomini, è un'esigenza che non tollera mezze misure»⁴³. Tuttavia, questo esercizio non si conclude con il pronunciamento della sentenza: il dovere del giudice persiste anche dopo il giudizio, nella continua responsabilità nei confronti di colui che ha giudicato. Il condannato non cessa mai di essere Altro, e come tale merita rispetto. Levinas radicalizza ulteriormente questa concezione introducendo il tema dell'«ispirazione divina» che orienta l'assemblea dei giudici. Scrive: «l'assemblea dei giusti non è la fonte naturale del suo giudizio; in essa vuole una volontà altra, il suo giudizio è ispirato e trascende la condizione umana puramente umana»⁴⁴.

La riflessione levinasiana impone, allora, una domanda radicale al progetto contemporaneo di giustizia algoritmica: può esservi giustizia là dove viene meno la possibilità stessa di essere inquietati dal volto dell'altro? È a partire da questa inquietudine che si comprende la portata profonda – e spesso fraintesa – della tesi levinasiana secondo cui la giustizia nasce dalla carità⁴⁵. Non si tratta di affiancare alla legalità un vago principio di com-

43. E. Levinas, *Quattro letture talmudiche*, tr. it. e pref. di A. Moscato, Il melangolo, Genova 1982, p. 143. Catherine Chalièr approfondisce questa idea sottolineando come l'eccellenza richiesta ai giudici implichi un'attenzione costante *prima, durante e dopo* l'emissione del giudizio. Come evidenziano la Torah e il Talmud, i giudici devono evitare qualsiasi influenza esterna (come doni o preferenze personali), ma al tempo stesso, una volta pronunciata la sentenza, devono continuare a vedere i condannati come esseri umani degni di rispetto e amore – un atteggiamento che, secondo le Scritture, riflette quello stesso di Dio (cfr. C. Chalièr, *L'utopie de l'humain*, Albin Michel, Paris 1993, pp. 116-117).

44. E. Levinas, *Nuove letture talmudiche*, tr. it. di B. Caimi, SE, Milano 2004, p. 31. Questo richiamo alla trascendenza può essere interpretato filosoficamente alla luce della centralità del volto dell'Altro: l'ispirazione etica che deriva dall'incontro con l'alterità diventa il fondamento di una giustizia che, pur radicata nell'umano, si apre a una dimensione ulteriore, superando la mera applicazione meccanica della legge. Per un approfondimento del tema, si veda R. Fulco, *Essere insieme in un luogo. Etica, politica, diritto nel pensiero di Emmanuel Levinas*, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 240-241.

45. Cfr. E. Levinas, *Tra noi*, cit., pp. 141, 142: «Ho tentato di fare questa deduzione: la giustizia stessa nasce dalla carità. Possono sembrare estranee quando le si presenta come tappe successive, in realtà sono inseparabili e simultanee, salvo se ci si trovi su di un'isola deserta, senza umanità, senza terzi. [...] La giustizia sorge dall'amore. Ciò non significa affatto che il rigore della giustizia non possa capovolgersi contro l'amore inteso a partire dalla responsabilità. La politica, abbandonata a se stessa, possiede un proprio determinismo. L'amore deve sempre sorvegliare la giustizia. Nella teologia ebraica – io non sono guidato da questa teologia esplicitamente – Dio è Dio della giustizia, ma il suo attributo principale è la misericordia».

passione, ma di affermare che il diritto, per essere tale, esige un'origine relazionale che precede ogni normatività, una responsabilità che non si lascia catturare dalla logica della distribuzione. Per questo, la giustizia è per sua natura inquieta: sempre esposta allo squilibrio tra la responsabilità verso l'unico e quella verso tutti. Da qui l'esigenza che l'amore sorvegli la giustizia⁴⁶, ovvero che la voce dell'Altro continui a inquietare l'ordine della legge, impedendone una chiusura definitiva. Solo così il diritto può restare fedele alla sua origine etica e non smarrire, nell'automatismo, la sua vocazione all'umano. È qui che la giustizia si separa in modo netto dalla logica predittiva: mentre quest'ultima generalizza, la prima implica una responsabilità non delegabile, che nessun calcolo può anticipare. Scrive Levinas:

Giustizia che implica non l'idea di una legge "astrattamente" obbligatoria, giuridica o matematica, ma la rivelazione preliminare del volto umano, del volto del prossimo e la responsabilità per l'altro uomo. Da questa responsabilità deriva la Legge stessa, Legge contro una politica della "forza scatenata", della forza che si dispiega liberamente da sola.⁴⁷

Il giudizio, dunque, non è mai un atto chiuso né replicabile: resta sempre esposto, rivedibile, vulnerabile. Non c'è giustizia senza questa inquietudine originaria, senza quell'apertura che impedisce ogni chiusura definitiva del senso e del giudizio. Da questa esposizione nasce un'esigenza etica che coinvolge il giudice non solo nella sua funzione, ma nella sua unicità di soggetto. La singolarità del giudizio non autorizza l'arbitrio: al contrario, essa è la forma più esigente della responsabilità. Giudicare, in questo senso, significa assumere su di sé il peso della decisione, sapendo che nessuna procedura automatizzata può sostituire la risposta che solo un *subiectum*⁴⁸

46. Cfr. *ivi*, p. 142.

47. E. Levinas, *L'aldilà del versetto. Letture e discorsi talmudici*, tr. it. di G. Lissa, Guida, Napoli 1986, pp. 131-132.

48. Nel pensiero di Levinas, la soggettività non è riconducibile a una forma di identità autonoma o a un principio di auto-affermazione, ma si costituisce originariamente come esposizione all'altro, come passività radicale nei confronti della sua alterità. Il soggetto si realizza, infatti, come «eletto», come colui che assume su di sé, senza possibilità di delega, la responsabilità dell'altro. Tale condizione è espressa nei termini di una sostituzione: il soggetto è «sostituito» e «ostaggio», vale a dire *essere per – être pour –*, struttura ontologicamente decentrata che si definisce per la sua esposizione asimmetrica alla richiesta etica dell'altro. In questa prospettiva, il soggetto si comprende realmente, secondo l'etimologia stessa del termine *subiectum*, come colui che è «sotto» il peso dell'universo, ossia gravato da una responsabilità che precede ogni patto e ogni reciprocità. Il Medesimo, scrive Levinas, «vive come "eletto", come sostituito e come ostaggio, cioè come *essere per*, essere per l'altro, essere responsabile per l'altro. Egli si vive veramente, secondo l'etimologia del termine, come

può offrire. Levinas lo afferma con chiarezza: «Il soggetto è necessario alla giustizia “al di là di ogni limite fissato da una legge oggettiva”»⁴⁹.

È in questo orizzonte che si iscrive la questione decisiva della giustizia predittiva. Nel suo sforzo di produrre decisioni «ottimali» mediante modelli statistici e analisi probabilistiche, essa tende a ricondurre la complessità del giudizio a un insieme di parametri predefiniti, smarrendo così l'irripetibilità dell'incontro con l'altro. In questo scenario, si riaffaccia quella che Levinas definisce la «crudeltà della giustizia impersonale»⁵⁰: una giustizia che, nel nome dell'imparzialità, rimuove la drammaticità del giudicare, cioè – ripetiamolo – quella tensione mai del tutto componibile tra l'universalità della legge e la singolarità della situazione concreta. Il giudizio, infatti, è sempre un atto tragico: implica una scelta che eccede ogni fondamento assoluto, una decisione che si espone all'ingiustizia proprio nel tentativo di fare giustizia. Per questo, la giustizia implica sempre una forma di «violenza»⁵¹, nel senso di una scelta che non può mai dirsi completamente fondata, né definitivamente giustificata. Spogliato di questa relazione di prossimità, di questo confronto con l'alterità del volto, il giudizio si riduce a una procedura algoritmica, apparentemente neutra ma sostanzialmente cieca alla dimensione etica.

5. Ospitare l'imprevedibile. La temporalità del volto

L'adozione di tecnologie predittive in ambito giuridico impone un ripensamento radicale della struttura temporale che struttura l'atto del giudicare. Tali dispositivi introducono una trasformazione profonda nel rapporto tra tempo, norma e soggetto, veicolando una vera e propria logica di *presentificazione sincronica*. Con questa espressione si intende designare un regime temporale in cui il tempo viene sottoposto a una radicale operazione di omogeneizzazione: il futuro cessa di essere l'orizzonte dell'evento, dell'ir-

subiectum: egli è sotto il peso dell'universo, responsabile dell'altro» (E. Levinas, *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*, tr. it. di A. Dell'Asta, Jaca Book, Milano 2010, p. 16). Per un approfondimento del tema si rimanda a S. Pautasso, *Etica e passività. La costituzione originaria dell'uomo in Emmanuel Levinas*, Edizioni accademiche italiane, Beau-Bessin 2018.

49. E. Levinas, *Totalità e infinito*, cit., p. 251.

50. Ivi, p. 309.

51. E. Levinas, *Il Tempo e l'Altro*, tr. it. e note di F.P. Ciglia, nuova ed. critica a cura di F. Nodari, Mimesis, Milano-Udine 2022, p. 145: «[...] l'esercizio della giustizia richiede tribunali e istituzioni politiche e anche – paradossalmente – una certa violenza che qualsiasi giustizia implica. La violenza è originariamente giustificata come difesa dell'altro, del prossimo (foss'anche un mio parente o il mio popolo!), ma è violenza per qualcuno».

ruzione e dell'imprevisto, per diventare una mera derivazione del passato; il presente, a sua volta, non è più il luogo di un'apertura, ma il punto di saturazione della previsione. In tal modo, l'articolazione originaria del tempo come esperienza discontinua, e dunque aperta all'Altro, viene cancellata in favore di una linearità funzionale alla logica della previsione. La giustizia, così intesa, si chiude in un circuito autoreferenziale di probabilità, riducendosi a un'operazione selettiva tra opzioni già codificate e prestabilite. È in questo assetto che si rende visibile una trasformazione ben più profonda e strutturale: la pretesa di controllare il futuro attraverso modelli predittivi non rappresenta soltanto un'esigenza di efficienza o razionalizzazione, ma tradisce un desiderio più originario di immunizzazione dall'alterità. In altri termini, l'aspirazione a rendere il futuro pienamente disponibile alla calcolabilità riflette un diniego della vulnerabilità costitutiva dell'essere umano, ossia il rifiuto di riconoscersi esposti, aperti, attraversabili dall'imprevedibile trascendenza dell'Altro.

La filosofia di Levinas ci consegna una critica radicale alla pretesa di totalizzazione che abita ogni sapere sincronico. Infatti, il tempo della giustizia non è mai il tempo omogeneo della cronologia né quello reversibile della previsione⁵². È, piuttosto, il tempo diacronico della responsabilità, l'intervallo irriducibile che separa il sé dall'Altro e che rende possibile l'evento

52. Nel 1934, un anno dopo la nomina di Hitler a Cancelliere della Germania, Levinas scrive *Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo*, un saggio nel quale vengono messe in causa le idee, la mentalità e la «filosofia» che stava guidando l'ascesa di Hitler al potere. L'ideologia nazista del regime di Hitler, le cui atrocità includono l'assassinio dei genitori e dei fratelli di Levinas, ha un profondo significato per le ricerche di Levinas sul Tempo e dona un'indicazione preziosa anche sull'ontologia di Heidegger. È, infatti, dalla struttura ontologica dell'esserci che Levinas interpreta la «filosofia» che si cela dietro l'hitlerismo. Sin dalle prime pagine del saggio, il Tempo è presentato come «condizione dell'irreparabile» (E. Levinas, *Alcune riflessioni sulla filosofia dell'hitlerismo*, tr. it. di A. Cavalletti e S. Chiodi, intr. di G. Agamben, con un saggio di M. Abensour, Quodlibet, Macerata 1996, p. 26). Levinas rintraccia proprio nella nozione di «reversibilità» un possibile legame tra «tempo» e «totalitarismo», o meglio, tra una considerazione errata del tempo e la genesi di un agire violento. La lente di ingrandimento deve essere qui puntata sull'irreversibilità del tempo come condizione di irreparabilità dell'azione. Prendere atto del legame che sussiste tra un tempo «reversibile» e la genesi dell'agire violento significa confrontarsi con la possibilità del «male elementale» (ivi, p. 23). Quest'ultimo deriva, infatti, da una certa idea di reversibilità del tempo insita nella stessa «filosofia» dell'hitlerismo, che veicola un modo di agire apparentemente «rimediabile», come dimostra il comportamento della quasi totalità del popolo tedesco che, sotto il dominio nazista, non ha provato malessere né vergogna per le atrocità compiute. In tal senso, il totalitarismo è interpretato come l'esito di una filosofia che nega l'alterità.

del giudizio come risposta singolare a una chiamata che viene da *fuori*, da *prima*, da *altrove*⁵³.

In tale prospettiva, la centralità accordata al presente nella logica della *presentificazione sincronica* può essere letta come una strategia difensiva volta a sottrarre l'umano al rischio. Infatti, rendere tutto presente equivale a riconfigurare l'alterità entro i parametri del Medesimo. Le tecnologie predittive si inscrivono pienamente in questa logica, spingendola sino alle sue estreme conseguenze: esse operano una conversione dell'imprevedibile in prevedibile, dell'incalcolabile in calcolabile, del singolare in dato. L'Altro non è più il volto che interpella e disarmo, ma una figura profilabile, ridicibile a informazione, disponibile e processabile. Più radicalmente, si potrebbe affermare che la proliferazione odierna di dispositivi predittivi sia sostenuta da un'angoscia originaria nei confronti dell'Altro e dell'indeterminazione che egli incarna. Il paradigma predittivo, sotto la parvenza del rigore scientifico e della neutralità tecnica, cela una volontà di potenza originaria, volta a scongiurare l'incontro con ciò che sfugge alla codifica, alla classificazione e alla previsione, spingendo verso una riduzione dell'Altro da soggetto etico in oggetto di calcolo.

In tal senso – come è stato osservato da Elena Quarta – la giustizia predittiva «[...] si pone in linea di continuità con l'antico sogno dell'uomo di visualizzare scenari avveniristici»⁵⁴. Detto altrimenti, l'algoritmo, in quanto strumento che ambisce a rimuovere l'incertezza, aspira a realizzare un diritto che nega la vulnerabilità, un diritto che non contempla l'errore né l'eccezione: un diritto *invulnerabile*. Ma, come abbiamo cercato di mostrare nel paragrafo precedente, è proprio questa inquietudine e vulnerabilità a fondare l'etica del giudizio e a mantenere aperto il rapporto tra diritto e giustizia.

53. In *Altrimenti che essere*, Levinas definisce la diacronia come: «la relazione con un passato al di qua di ogni presente e di ogni rappresentabile perché non appartenente all'ordine della presenza inclusa nell'avvenimento straordinario e quotidiano della mia responsabilità per le colpe o le disgrazie degli altri, nella mia responsabilità che risponde della libertà d'altri. La libertà d'altri non avrebbe mai potuto cominciare nella mia, vale a dire trattenermi nel mio presente, essermi contemporanea, essermi rappresentabile. La responsabilità per altri non può aver avuto origine nel mio impegno, nella mia decisione. La responsabilità illimitata in cui mi trovo viene da al di qua della mia libertà, da un «oltre-ogni-compimento» del non-presente, dal non originale per eccellenza, dall'anarchico, da un al di qua o un al di là dell'essenza. La responsabilità per altri è il luogo in cui si pone il non-luogo della soggettività e dove si perde il privilegio della questione: dove?» (E. Levinas, *Altrimenti che essere*, cit., p. 12).

54. E. Quarta, *Giustizia e predizione: l'algoritmo che legge il futuro*, in «Giustizia insieme», 10 marzo 2019, <https://www.giustiziainsieme.it/it/cultura-e-societa/600-giustizia-e-predizione>.

Il paradosso è strutturale e profondo: mentre le tecnologie predittive si presentano come strumenti di ottimizzazione della giustizia, promettendo maggiore equità e coerenza attraverso la precisione del calcolo, esse tendono a espellere proprio quegli elementi che rendono possibile un'autentica esperienza del giudizio, quella dimensione costitutiva di *inconoscibilità* che dischiude la possibilità dell'ascolto e dell'incontro con l'alterità. In questa prospettiva, la giustizia predittiva rischia di non rappresentare un'evoluzione del diritto, ma piuttosto un suo radicale svuotamento. Sebbene l'esercizio della giustizia implichi inevitabilmente il ricorso a regole e norme, esse non possono mai pretendere di esaurire integralmente il significato del giudizio. Levinas stesso insiste su questa tensione, rifiutando l'idea che la giustizia costituisca una degenerazione o una riduzione della responsabilità originaria: «In nessun modo la giustizia è una degenerazione del *per l'altro*, una diminuzione, una limitazione della responsabilità anarchica [...] degenerazione che si produrrebbe man mano che, per ragioni empiriche, il duo iniziale diventasse un trio»⁵⁵. La giustizia non può fare a meno del calcolo, della misura, della comparazione, dell'applicazione di norme, ma solo a condizione di non identificarsi completamente con esso. Il calcolo, infatti, diventa legittimo solo se rimane costantemente esposto al richiamo dell'etica: un richiamo che sempre lo interroga e lo eccede. È in questa tensione irrisolta, in questo equilibrio tra la necessità della forma e l'eccedenza del volto, che si gioca il paradosso delineato da Levinas: la giustizia ha bisogno del calcolo, ma il calcolo, da solo, non è sufficiente a realizzare la giustizia. In altre parole, il compito del giudice non si esaurisce nell'applicazione della legge: «[...] è in nome della responsabilità per altri [...] che tutto il discorso della giustizia si mette in movimento, quali che siano le limitazioni e i rigori della *dura lex* che esso avrà apportato all'infinita benevolenza verso altri. Infinito indimenticabile, rigori sempre da addolcire»⁵⁶. La vera sfida, allora, non consiste nel sostituire l'etica con la giustizia, ma nel far sì che l'etica resti la misura inquieta e irrinunciabile della giustizia. Nessun sistema predittivo, per quanto accurato, potrà mai supplire a questa responsabilità, incontrare il *volto, ospitare l'imprevedibile*.

55. E. Levinas, *Altrimenti che essere*, cit., p. 199. La giustizia, dunque, non rappresenta un superamento dell'etica, ma è sempre da essa ecceduta. L'etica continua a operare come sua riserva critica, come ciò che la inquieta dall'interno, impedendole di coincidere con se stessa. È questa eccedenza a preservare la giustizia dal pericolo dell'autosufficienza della chiusura normativa, ricordandole che nessuna regola è mai totalmente giusta se non resta aperta all'irriducibile singolarità del volto.

56. E. Levinas, *Nomi propri*, cit., p. 274.

In definitiva, la «giustizia predittiva» si fonda su un modello epistemologico di tipo sincronico e retrospettivo, nel quale il futuro viene concepito come mera reiterazione di configurazioni passate rese statisticamente significative. Tale struttura implica una trasposizione dell'evento giudiziario entro un regime di prevedibilità, che presuppone la chiusura ontologica del reale e l'assimilazione dell'alterità a *pattern* riconoscibili. In questo quadro, l'inatteso non costituisce un'interruzione significativa, bensì un'anomalia da eliminare attraverso il perfezionamento dei modelli di *machine learning*. A partire dalla fenomenologia dell'incontro, Levinas sovverte radicalmente questa logica: il volto dell'Altro non si presenta come dato oggettivabile, ma come istanza anarchica che resiste alla totalizzazione. La sua epifania non è interpretabile secondo le categorie della conoscenza, ma esige una riconfigurazione del tempo e del senso fondata sulla *diacronia*⁵⁷. Ne consegue che ogni pretesa di calcolabilità del giudizio – ivi compresa quella che anima gli attuali strumenti di *risk assessment* predittivo – si fonda su una rimozione strutturale dell'istanza etica che l'Altro convoca.

6. Conclusione. Perché il giudizio umano è insostituibile

Il paradigma della «giustizia predittiva» si fonda su un presupposto epistemologico che merita di essere interrogato nella sua radice: l'assimilazione del giudizio alla funzione di calcolo. Tale assunzione, apparentemente neutra, comporta una traslazione profonda del senso stesso del giudicare. In questo contesto, il pensiero di Emmanuel Levinas si offre come stru-

57. La precedenza dell'Altro sul Medesimo, così come quella della responsabilità rispetto alla libertà, non risultano intelligibili se non alla luce della nozione di diacronia, che costituisce uno snodo concettuale decisivo del pensiero levinasiano. L'eteronomia che definisce il soggetto etico – la sua sottomissione a una legge che non ha posto nella sua libertà – implica una temporalità radicalmente non sincrona, una frattura nella continuità del tempo fenomenologico. La responsabilità per l'altro, infatti, si radica in un passato che non è mai stato presente, in un' anteriorità inattingibile al vissuto e alla rappresentazione: essa precede ogni atto intenzionale, ogni adesione consapevole, ogni sintesi del soggetto. È in virtù di questa anteriorità che la responsabilità «precede la mia libertà – prima di ogni cominciamento in me, prima di ogni presente» (E. Levinas - A. Peperzak, *Etica come filosofia prima*, tr. it., a cura di F. Ciaramelli, Guerini, Milano 1989, p. 57). Ma proprio questa dissociazione tra il tempo del soggetto e quello dell'Altro rende la responsabilità inassumibile come libera decisione: essa non può essere scelta, poiché «essere obbligato alla responsabilità, questo non è cominciato mai» (E. Levinas, *Umanesimo dell'altro uomo*, tr. it. e intr. di A. Moscato, Il melangolo, Genova 1985, p. 108). La responsabilità è senza inizio, e per questo – come sottolinea Levinas – essa «sta, prima della libertà, in un passato immemorabile, non rappresentabile, passato che non fu mai presente» (ivi, p. 57).

mento capace di dischiudere una critica strutturale all'ontologia implicita nella logica predittiva. Levinas problematizza il primato della totalità e dell'identità come modalità dominanti del pensiero occidentale, mostrando come ogni pretesa di comprensione esaustiva, anche in ambito giuridico, si accompagni al rischio di annientamento dell'alterità. L'operazione algoritmica, nella misura in cui costruisce il giudizio come esito ottimale di un processo di riconduzione a regolarità, esclude radicalmente ciò che in Levinas costituisce la condizione stessa del giudizio: l'eccedenza del volto, l'evento dell'Altro che non può essere ridotto a dato né tematizzato in categorie.

In questa prospettiva, la fallibilità del giudizio umano non è un difetto da correggere, ma la cifra stessa della sua apertura all'inatteso. Proprio nella sua esposizione all'errore, il giudizio umano custodisce l'elemento irriducibilmente etico della decisione: la capacità di sospendere, interrogare, reinterpretare la norma alla luce di un'esigenza di giustizia che non si lascia mai completamente ridurre alla legalità. Come suggerisce Levinas, la giustizia autentica non coincide mai interamente con il diritto positivo, e il giudice – lungi dall'essere un esecutore automatico – si configura come colui che assume su di sé l'asimmetria originaria della relazione con l'Altro. La giustizia predittiva, al contrario, tende a trasformare il diritto in un sistema autoreferenziale, chiuso in una temporalità piatta, sincronica, incapace di accogliere la discontinuità dell'avvenire.

In definitiva, l'introduzione di dispositivi algoritmici nel campo giuridico non può essere valutata unicamente secondo criteri di efficienza o di trasparenza, quali quelli prioritari nell'ambito normativo dell'*AI Act* europeo. Sebbene queste metriche siano fondamentali per la governabilità e l'accettazione sociale, esse non esauriscono la complessità delle implicazioni etiche che tali tecnologie comportano per l'atto del giudicare e per il concetto stesso di giustizia. La discussione deve estendersi oltre la conformità normativa per affrontare la profonda ridefinizione del rapporto tra norma, decisione e responsabilità, toccando il nucleo stesso della filosofia del diritto. Quest'ultima è chiamata oggi non solo a vigilare sui rischi tecnici dell'automazione, ma a riaffermare la trascendenza del giudizio rispetto alla norma e al calcolo. Lo scopo non deve essere quello di costruire un diritto più prevedibile, ma di mantenere aperto lo spazio del giusto: quello spazio in cui continua a risuonare l'appello del volto dell'Altro.

Abstract

Il contributo analizza le implicazioni etiche e giuridiche della giustizia predittiva, interrogando la pretesa di calcolabilità del giudizio nei sistemi algoritmici. L'analisi mostra che tali modelli traducono il caso concreto in correlazioni statistiche, sostituendo la struttura argomentativa e responsiva del giudicare con una procedura inferenziale retrospettiva. Alla luce della riflessione di Emmanuel Levinas, si sostiene che questa operazione sopprime la dimensione diacronica della responsabilità, fondata sull'irriducibile alterità del volto, riconfigurando il giudizio come applicazione probabilistica. Ne consegue che la giustizia predittiva non si limita a supportare la decisione, ma tende a ridefinire la struttura stessa del giudicare.

The article examines the ethical and legal implications of predictive justice, questioning the assumption of calculability underlying algorithmic decision-making. The analysis shows that such models translate concrete cases into statistical correlations, replacing the argumentative and responsive structure of judgment with a retrospective inferential procedure. Drawing on Emmanuel Levinas's reflection, the paper argues that this operation suppresses the diachronic dimension of responsibility, grounded in the irreducible alterity of the face, thereby reconfiguring judgment as probabilistic application. It follows that predictive justice does not merely assist judicial reasoning but tends to reshape the structure of judgment.